# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

**(N. 2262)**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PERRINO e MORANDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1967**

## Inclusione della laurea in farmacia tra le lauree costituenti titoli di ammissione alla classe terza degli esami di abilitazione all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, nella scuola media unificata

ONOREVOLI SENATORI. — La facoltà di insegnare nelle scuole medie di avviamento nonchè negli istituti tecnici professionali e commerciali, prima riconosciuta ai laureati in chimica-farmacia fu estesa ai laureati in farmacia nel 1957, con l'entrata in vigore del decreto presidenziale 29 aprile 1957, n. 972, che approvava il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'insegnamento.

Da allora i farmacisti furono ammessi a partecipare alle seguenti classi di *esami di abilitazione*:

XIV « Materie scientifiche »;

XV « Scienze naturali, Chimica, Geografia, Merceologia e Agraria »;

XVIII « Chimica e Laboratorio »;

XIX « Chimica industriale »;

XX « Chimica, industrie agrarie e caseificio ».

Ottenuta l'abilitazione in forza delle precedenti disposizioni, i farmacisti insegnarono « matematica e scienze » nelle scuole di avviamento e negli istituti tecnici superiori.

Com'è noto, la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, ha unificato le scuole secondarie, istituendo la scuola media unificata e fino ad oggi i farmacisti sono stati ammessi ad insegnare « matematica ed osservazioni scientifiche » nella nuova scuola media ed hanno continuato a sostenere i relativi esami di abilitazione all'insegnamento di tale materia, ma in base alla tabella delle classi del ricordato Regolamento del 1957.

Recentemente, in dipendenza della citata legge del 1962, è stato pubblicato il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione dell'insegnamento nella scuola media unificata.

Tale Regolamento, in contrasto con i precedenti legislativi e con lo stesso senso comune, ha escluso la laurea in farmacia dai titoli di ammissione alla Classe terza di esami e cioè dall'abilitazione dell'insegnamento di « Matematica, Osservazioni ed elementi di scienze naturali » nelle scuole medie.

Tuttavia lo stesso Regolamento ha consentito, in via transitoria, che i farmacisti potranno ottenere l'abilitazione all'insegnamento di tale materia, ancora per cinque anni.

In altre parole, il Regolamento riconosce che i farmacisti, per i loro studi universitari, hanno la preparazione necessaria a inse-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) — 2/3/4

gnare tale materia nella scuola media, ma che la preparazione stessa diverrà insufficiente tra cinque anni.

Il che appare tanto più assurdo se si considera che, con l'equiparazione degli studi universitari nell'ambito del Mercato comune europeo, il corso di laurea in Farmacia sarà portato da quattro a cinque anni.

Sembra che l'esclusione della laurea in Farmacia dalla Classe terza degli esami di abilitazione venga motivata con la considerazione che i farmacisti non seguono alcun corso specifico di matematica durante gli studi universitari.

A parte la considerazione che molte materie degli studi universitari di farmacia presuppongono una conoscenza profonda della matematica e che sono svolte con il metodo matematico, ci si domanda se molte lauree, che il nuovo Regolamento ammette tra i titoli a conseguire l'abilitazione all'insegnamento di « Matematica, Osservazioni ed elementi di scienze naturali » consentano una preparazione e una conoscenza di tale materia superiore a quelle del farmacista.

In ogni modo l'obiezione, anche se soltanto formale, deve ritenersi ormai decaduta, poichè tutte le Facoltà di farmacia hanno inserito o stanno per inserire un corso complementare di « Istituzioni matematiche » nel piano di studi per conseguire la laurea.

Perciò l'esclusione della laurea in farmacia costituisce, nel caso in questione, soltanto un'ingiusta discriminazione a danno dei farmacisti.

Va poi osservato che i Ministeri della sanità e della pubblica istruzione concordemente hanno riconosciuto opportuno che i farmacisti rurali svolgano attività d'insegnamento onde assicurare ad essi i mezzi indispensabili per continuare l'assistenza sanitaria locale.

Per le ragioni suesposte e tenuto conto che migliaia di farmacisti sono dediti all'insegnamento e perciò sono interessati all'eliminazione dell'ingiusta e ingiustificata discriminazione che si vuole perpetrare a loro danno, si chiede l'approvazione del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

La laurea in Farmacia viene inclusa tra le lauree costituenti titoli di ammissione alla Classe terza di esami di abilitazione all'insegnamento di « Matematica, Osservazioni ed elementi di scienze naturali », di cui alla Tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con la legge 31 dicembre 1962, numero 1859, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre.